

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 624

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ORFINI

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di commercio sulle aree pubbliche

*Presentata il 14 maggio 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso e di esercizio dell'attività del commercio sulle aree pubbliche e a superare le problematiche emerse nel corso degli ultimi anni a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Con il suddetto decreto legislativo, il legislatore italiano ha recepito nel nostro ordinamento la cosiddetta direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE) relativa ai servizi nel mercato interno, finalizzata a facilitare la creazione di un libero mercato di servizi in ambito europeo.

I problemi per il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nel quale operano circa 196.000 aziende prevalentemente a conduzione familiare, nascono in particolare dall'applicazione dell'articolo 12 della direttiva Bolkestein. Con tale articolo si prevede che qualora il numero di auto-

rizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri sono tenuti ad applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali.

Il legislatore, in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva Bolkestein, non ha inserito il commercio al dettaglio svolto sulle aree pubbliche fra i settori esclusi dall'applicazione della direttiva ma, al contrario, ha stabilito che lo stesso sia sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, ovvero all'obbligo di procedure selettive, alla limitazione della durata delle autorizzazioni, nonché al divieto di rinnovare automaticamente le concessioni e di accordare vantaggi al prestatore uscente.

Inoltre, l'articolo 70, comma 5, del medesimo decreto ha affidato a un'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-

autonomie locali il compito di individuare i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere.

Ad aggravare le problematiche, l'articolo 70, comma 1, ha esteso la possibilità di esercitare il commercio ambulante sulle aree pubbliche anche a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, oltre che a persone fisiche e a società di persone.

Il combinato disposto di tali norme ha di fatto posto il settore in una situazione di totale incertezza, facendo emergere il forte disagio dei titolari delle licenze di commercio ambulante.

Le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 59 del 2010, infatti, non sembrano tenere pienamente conto delle peculiarità e della eterogeneità del settore, che affianca attività di commercio svolte su posteggio fisso ad attività svolte in forma itinerante e con turnazioni e che coinvolge non solo i centri storici e i tradizionali mercati rionali ma anche aree periferiche meno qualificabili come limitate.

Inoltre, l'apertura del settore del commercio ambulante sulle aree pubbliche alle imprese di capitali e alle imprese estere, anche multinazionali, oltre a prefigurare un profondo cambiamento del settore, mette a serio rischio il lavoro di numerosi addetti del settore, che raggiungono circa 500.000 unità a livello nazionale.

Le norme del decreto legislativo n. 59 del 2010, anche in ragione di tale situazione, non sono entrate pienamente in vigore. L'accordo sancito in data 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata ha stabilito una proroga della situazione allora in essere, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree

pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati.

L'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto « decreto milleproroghe », ha da ultimo prorogato il termine delle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale.

Con la presente proposta di legge si vuole fornire una risposta definitiva alle suddette problematiche ed eliminare la situazione di incertezza che si è venuta a determinare nel corso degli ultimi anni.

Con l'articolo 1 si interviene sul decreto legislativo n. 59 del 2010 al fine di escludere dall'applicazione della direttiva Bolkestein, per motivi imperativi di interesse generale, il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.

Con l'articolo 2 si interviene sul decreto legislativo n. 114 del 1998, al fine di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di tale attività può essere rilasciata, in ragione dell'obiettivo di favorire il lavoro, esclusivamente a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Inoltre, al fine di predisporre un quadro omogeneo di disposizioni e di favorire la piena ed effettiva concorrenza nel settore, è previsto che le regioni, sulla base di una apposita intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, adottino entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, appositi criteri e modalità per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio dell'attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte del titolare della concessione. Per le regioni inadempienti è prevista l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) in caso di mancato conseguimento, da parte delle medesime, del pareggio di bilancio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).*

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche »;

b) l'articolo 70 è abrogato.

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti »;

b) al comma 2-*bis*, è premesso il seguente periodo: «Al fine di garantire la piena ed effettiva concorrenza, le regioni adottano appositi criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio, da parte del titolare della concessione medesima, dell'attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche »;

c) al comma 4, le parole: «o giuridiche» sono sostituite dalle seguenti: «o società di persone».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), sono adottate dalle regioni entro

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in caso di mancata adozione entro il predetto termine, alle regioni inadempienti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.



\*18PDL0013040\*